



13.02.2014

Revisione delle ordinanze relative alla LTC

Rapporto esplicativo

1 Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Art. 3 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 Eccezioni all'obbligo di notifica

A fronte dei profondi cambiamenti che interessano il mercato delle telecomunicazioni, occorre urgentemente adeguare l'obbligo di notifica cui sono sottoposti i fornitori di servizi di telecomunicazione: fino a qualche anno fa, solo poche centinaia di fornitori di servizi di telecomunicazione, principalmente con sede in Svizzera, servivano la clientela svizzera. Oggi, invece, il mercato svizzero delle telecomunicazioni è coperto da un numero inestimabile di fornitori, dislocati in tutto il mondo.

Questa evoluzione è da ricondurre a ragioni di ordine tecnico ed economico. Negli ultimi anni è divenuto possibile, a costi ridotti, fornire servizi di telecomunicazione in Svizzera da una sede estera. Questo è stato reso possibile, da un lato, dall'aumento dell'importanza e delle prestazioni di Internet nel trasporto dei dati e, dall'altro, dalle peculiarità tecniche ed economiche della rete. Attraverso Internet le persone possono fornire i propri servizi per il trasporto di informazioni, senza dover stipulare un contratto con tanti altri fornitori di servizi di telecomunicazione né gestire essi stessi un'infrastruttura di trasporto onerosa in termini economici. Una volta che la loro infrastruttura di trasporto è collegata a Internet, si possono offrire servizi per il trasporto di informazioni utilizzando le reti di altri gestori, senza necessitare dell'autorizzazione di questi ultimi e senza dover corrispondere loro una somma di denaro. Pertanto, anche le imprese più piccole sono in grado di prestare servizi per il trasporto delle informazioni a clienti in tutto il mondo.

Questa novità ha aperto le strade di Internet a un ventaglio ampio e variegato di servizi.

Anche in Svizzera, il numero dei fornitori, per esempio di accessi locali WLAN, è in crescente aumento.

Considerato il numero elevato ed incalcolabile di fornitori, non è più sensato assoggettare qualsiasi fornitore all'obbligo di notifica. In tal caso, l'UFCOM dovrebbe obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione stabiliti in tutto il mondo ad annunciarsi non appena acquisiscono clienti in Svizzera.

Si è pertanto previsto di limitare l'obbligo di notifica a fornitori di una certa importanza, segnatamente ai fornitori che con i servizi di telecomunicazione realizzano in Svizzera una cifra d'affari che raggiunge i 500 000 franchi all'anno.

Già oggi, per la statistica di settore, i fornitori annunciati devono notificare all'UFCOM la loro cifra d'affari annua realizzata con i servizi di telecomunicazione, sulla base della quale potrà essere valutata la necessità di applicare l'obbligo di notifica.

Tre categorie di fornitori continueranno a doversi annunciare, anche se la loro cifra d'affari non raggiungesse i 500 000 franchi o non fossero soggetti all'obbligo di notifica in virtù del capoverso 1 lettere a–c.

In applicazione del capoverso 2 lettera a, l'obbligo di notifica incombe sui fornitori che necessitano di elementi di indirizzo che l'UFCOM attribuisce unicamente ai fornitori di servizi di telecomunicazione. Soltanto a questi ultimi è attualmente riservata la possibilità di ottenere l'autorizzazione per la gestione di: numeri brevi per i servizi SMS e MMS (art. 15c ORAT), indicativi (art. 17), serie di numeri (art. 20), codice di selezione del fornitore (art. 33), ADMD (art. 37), ISPC (art. 45), MNC (art. 47), un sedicesimo del codice Interlock CUG (art. 47a) e T-MNC (art. 47b).

I fornitori che usufruiscono delle prestazioni di accesso dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato (art. 51 OST) continueranno a essere soggetti all'obbligo di notifica secondo il capoverso 2 lettera b.

Il capoverso 2 lettera c prevede l'obbligo di notifica anche per i fornitori che offrono servizi di telecomunicazione nel quadro di una concessione di radiocomunicazione, anche se realizzano una cifra d'affari inferiore al valore limite e se non rientrano nell'eccezione di cui al capoverso 1 lettera b,.

Con la limitazione dell'obbligo di notifica a fornitori di una certa importanza, segnatamente a quelli che con i servizi di telecomunicazione realizzano in Svizzera una cifra d'affari annua almeno pari a 500 000 franchi, circa massimo 181 dei 456 fornitori attualmente annunciati, ovvero un buon 39 per cento, non saranno più soggetti all'obbligo di notifica. In termini di cifra d'affari, essi coprono non oltre lo 0,12 per cento del mercato svizzero dei servizi di telecomunicazione.

Dei 181 fornitori con una cifra d'affari annua inferiore ai 500 000 franchi, sono 77 a utilizzare elementi d'indirizzo che sono attribuiti unicamente ai fornitori di servizi di telecomunicazione e, fintanto che ne necessitano, restano soggetti all'obbligo di notifica. L'obbligo decade pertanto per circa 104 fornitori annunciati. In termini di cifra d'affari, essi coprono lo 0,1 per cento del mercato svizzero dei servizi di telecomunicazione. Questi circa 104 fornitori saranno esonerati dalla tassa amministrativa annua di 960 franchi secondo l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni (RS 784.106.12) e dall'obbligo di presentare i dati necessari all'allestimento di una statistica secondo l'articolo 59 capoverso 2 LTC. Questa politica, che alleggerirà sensibilmente questi piccoli fornitori, è in linea con lo sgravio amministrativo delle imprese approvato dal Consiglio federale.

Per quanto concerne la sorveglianza dei servizi di telecomunicazione secondo la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1), la limitazione dell'obbligo di notifica presso l'UFCOM impedirebbe di sorvegliare prevedibilmente lo 0,1 per cento del mercato dei servizi di telecomunicazione. Inoltre, il messaggio del 27 febbraio 2013 concernente la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) (FF 2013 2283) non prevede più l'obbligo di notifica come condizione necessaria all'obbligo di collaborare alla sorveglianza telefonica (art. 2 A–LSCPT). La commissione della Camera prioritaria ha proposto senza voti contrari alla propria Camera di entrare in materia sulla nuova LSCPT (13.025). Fino all'entrata in vigore di quest'ultima, l'attività di sorveglianza (in rapporto alla cifra d'affari) non sarà più possibile per un migliaio delle procedure di telecomunicazione. Alla luce di questo, appare più importante non sottomettere un numero incalcolabile di nuovi fornitori di servizi di telecomunicazione attivi in tutto il mondo a un obbligo di notifica definito a livello teorico, ma difficile da tradurre in pratica.

La limitazione dell'obbligo di notifica non implica una riduzione degli altri obblighi cui sono sottoposti i fornitori dei servizi di telecomunicazione. Solo i pochi obblighi previsti unicamente per i fornitori annunciati secondo la legislazione sulle telecomunicazioni, come per esempio l'indicazione dell'indirizzo postale in Svizzera secondo l'articolo 5 OST, non si applicheranno ai fornitori la cui cifra d'affari è inferiore al valore limite stabilito, purché questi ultimi non si annuncino per altre ragioni secondo il capoverso 2.

Nel quadro di una futura revisione di legge, occorrerà esaminare se l'obbligo di notifica attualmente iscritto all'articolo 4 LTC e la definizione di fornitore di servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 3 LTC debbano essere ulteriormente adeguate in funzione dell'evoluzione del settore.

Art. 11 lett. c **Iscrizione negli elenchi**

Oltre all'elemento di indirizzo, al cognome e all'indirizzo del cliente, l'iscrizione negli elenchi si compone attualmente anche di una rubrica a scelta libera, sotto la quale deve figurare l'iscrizione.

La rubrica serve principalmente a raggruppare negli elenchi le iscrizioni che si riferiscono alla stessa categoria professionale o allo stesso settore (ad es. «medici», «ristoranti»). L'introduzione di questa rubrica aveva l'obiettivo di permettere al cliente di scegliere liberamente la rubrica sotto la quale figurare e di legare quest'ultima all'iscrizione, affinché le informazioni in essa contenute fossero uniformi indipendentemente dall'elenco. A tale scopo sarebbe tuttavia necessario che tutti gli editori di elenchi utilizzino la stessa lista di rubriche o che almeno si mettano d'accordo su una lista comune delle rubriche maggiormente in uso. Dal momento che gli editori di elenchi d'indirizzi intendono preservare la libertà di scelta sull'allestimento e la gestione delle loro lista di rubriche nonché sulla determinazione delle tariffe applicate alle iscrizioni che figurano in queste rubriche, fino ad oggi non si è potuto disporre di una lista comune.

In questo contesto è considerato che le iscrizioni nella rubrica non sono obbligatoriamente necessarie per la gestione dell'elenco d'indirizzi ma rispondono piuttosto alle esigenze del mercato pubblicitario, non è più giustificata la scelta di comprendere la rubrica nel contenuto minimo di un'iscrizione negli elenchi. Va pertanto abrogato l'articolo 11 lettera c.

Art. 15 cpv. 1 lett. g **Prestazioni del servizio universale**

La modifica dell'articolo 15 capoverso 1 lettera g dovrà escludere qualsiasi possibile disparità di trattamento tra persone ipovedenti o con difficoltà motorie e tutti gli altri clienti. La formulazione attuale può erroneamente indurre a pensare che le persone ipovedenti o con difficoltà motorie possano accedere, sotto forma di servizio informazioni, ai dati di clienti non iscritti nell'elenco, ma disponibili a essere raggiunti nell'ambito di un servizio di collegamento («dati» ai sensi dell'art. 31 cpv. 2^{bis}). La modifica deve chiarire che le persone ipovedenti o con difficoltà motorie, come tutti gli altri clienti, non possono avere accesso a questi dati.

Art. 16 cpv. 2 lett. c **Collegamento (servizio universale)**

Dal rilascio dell'attuale concessione del servizio universale nel 2008, il servizio universale comprende un collegamento a banda larga con una velocità di trasmissione minima di 600/100 kbit/s, come stabilito in origine nell'articolo 16 capoverso 2 lettera c. Nel 2011, questo valore è stato aumentato da 600/100 a 1000/100 kbit/s nel quadro del servizio universale, in risposta a diversi interventi parlamentari, segnatamente la mozione Cathomas del 29 settembre 2010 (10.3742), nonché sulla base di un accordo in materia concluso nel 2006 con il Sorvegliante dei prezzi nel quadro della revisione delle disposizioni del servizio universale in relazione al rilascio della concessione per il periodo 2008–2017. Già all'epoca si era cercato di aumentare la velocità di trasmissione in funzione dell'evoluzione del mercato e di ridurre eventualmente i relativi limiti massimi dei prezzi. Il proposito di realizzare questi adeguamenti in due tappe (passaggio a 1000/100 kbit/s nel 2012 e a 2000/200 kbit/s nel 2014) ha trovato coerente applicazione già nel 2011.

L'aumento previsto dovrà essere attuato nel quadro della presente revisione di ordinanza. Una velocità di trasmissione più elevata resta compatibile anche con le altre tecnologie di accesso, fra cui la connessione satellitare o la telefonia mobile, nel caso in cui, per ragioni tecniche ed economiche, la tecnologia DSL non può essere impiegata. Il regime di eccezione vigente è mantenuto, come anche di

conseguenza il limite massimo di prezzo di 55 franchi (IVA esclusa) fissato all'articolo 22 capoverso 1 lettera a numero 4.

Art. 21 cpv. 3 e 4 **Criteri qualitativi**

I capoversi 3 e 4 del presente articolo sono modificati sul piano delle competenze formali; gli aspetti materiali rimangono invece invariati. In concreto, la competenza istruttoria relativa al controllo del rispetto dei criteri qualitativi nel quadro della concessione del servizio universale, finora spettante alla ComCom, è attribuita all'UFCOM.

Allo stesso modo, l'UFCOM, e non più la ComCom, potrà accedere agli impianti e impiegare periti indipendenti per l'effettuazione di controlli.

Se, nel quadro delle procedure di istruzione, l'UFCOM dovesse constatare una violazione delle prescrizioni in materia di qualità, la ComCom resta competente per la decisione di misure pertinenti conformemente all'articolo 58 capoverso 4 LTC.

Questa modifica garantisce inoltre una linea coerente con il capoverso 2, secondo il quale l'UFCOM è già competente per il disciplinamento dei dettagli tecnici e per la determinazione dei valori di riferimento dei criteri qualitativi.

Art. 24 cpv. 2 **Calcolo dell'indennità finanziaria (servizio universale)**

La presente modifica introdotta nel capoverso 2 deve stabilire chiaramente che il costo previsionale è precisato nella candidatura, presentata dal concessionario del servizio universale nell'ambito della pubblica gara. Inoltre, a fini di coerenza, occorre precisare che questa base di calcolo si applica soltanto nel caso in cui la pubblica gara si sia effettivamente svolta.

Se la ComCom designa il concessionario senza gara pubblica in virtù dell'articolo 14 capoverso 4 LTC, il concessionario del servizio universale deve comunicare all'UFCOM il costo previsionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

Art. 35 **Applicabilità a determinati elementi d'indirizzo (servizi a valore aggiunto)**

In virtù dell'articolo 35 capoverso 1, le disposizioni contenute nel capitolo 5 sui servizi a valore aggiunto non si applicano ai servizi a valore aggiunto che sono forniti mediante elementi di indirizzo del piano di numerazione E.164 del tipo 0800 (numeri gratuiti), 084x (numeri a costi suddivisi) e 0878 (numeri personali).

Inoltre, l'articolo 39a introduce nel capitolo 5 una norma che si applica anche ai servizi a valore aggiunto forniti mediante i tipi di numero sopra menzionati. Il capoverso 1 va pertanto riformulato.

D'ora in avanti, l'obbligo di sede sancito nell'articolo 37 si applica anche ai servizi a valore aggiunto che non sono forniti né mediante elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164 né mediante SMS o MMS. Il capoverso 2 va pertanto adeguato.

Art. 36 cpv. 2 e 3^{bis} **Identificazione dei servizi a valore aggiunto**

Il rimando al capoverso 7 dell'articolo 54 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT, RS 784.104) è soppresso (cfr. cpv. 2). Questo

capoverso era stato già abrogato in occasione della revisione dell'ORAT del 4 novembre 2009 (cfr. RU 2009 5845).

Il capoverso 3^{bis} prevede che i titolari di numeri attribuiti individualmente ai sensi degli articoli 24*b*–24*i* ORAT, di numeri brevi ai sensi degli articoli 29–31 e 54 ORAT, come anche di numeri brevi ai sensi degli articoli 15*a*–15*f* ORAT sono considerati fornitori di servizi a valore aggiunto anche quando non sono essi stessi a offrirli. Sino a questo momento, l'articolo 37 capoverso 1 disciplinava chi è considerato fornitore di servizi a valore aggiunto. Le ragioni per le quali questa norma è stata introdotta rimangono invariate. Il rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sui servizi di telecomunicazione del 9 marzo 2007 recita quanto segue:

La fornitura di servizi a valore aggiunto vede generalmente coinvolti molteplici attori: diversi fornitori di servizi di telecomunicazione (quello che fattura il servizio al cliente, quello presso cui il numero del servizio a valore aggiunto è attivo e quello che assicura la trasmissione), i fornitori di contenuto e talvolta anche i gestori di piattaforme di servizi a valore aggiunto. Considerato che i fornitori di servizi a valore aggiunto sono sottoposti a determinati obblighi (cfr. art. 12*b*, 12*c* e 13 LTC), occorre tuttavia stabilire chi debba essere considerato come tale. Il titolare del numero è considerato come fornitore se il servizio a valore aggiunto è offerto mediante uno dei numeri menzionati all'articolo 36 capoversi 2 e 3. Sulla base dell'ipotesi che il fornitore del servizio a valore aggiunto corrisponda con il titolare dell'elemento di indirizzo, l'articolo 13 LTC, concernente i fornitori dei servizi di telecomunicazione e dei servizi a valore aggiunto, si applica altresì ai titolari dei numeri. Se i titolari dei numeri non corrispondessero ai fornitori di cui all'articolo 13 LTC, le informazioni che li riguardano sarebbero contemplate dall'articolo 13 LTC soltanto per analogia. Per ragioni di sicurezza, sarebbe pertanto necessario disciplinare la fornitura di informazioni concernenti i titolari dei numeri, per esempio agli articoli 9 e 11 ORAT. Un siffatto disciplinamento risulta tuttavia superfluo poiché, in virtù del sistema attuale, il fornitore di servizi e il titolare del numero sono la stessa persona. Se i servizi a valore aggiunto sono accessibili senza che sia utilizzato uno dei numeri menzionati all'articolo 36 capoversi 2 e 3 (ad es. servizi WAP), non è possibile, in mancanza del titolare del numero, identificare il fornitore del servizio a valore aggiunto in modo generale e astratto.

La trasposizione del contenuto dell'articolo 37 capoverso 1 nell'articolo 36 capoverso 3^{bis} si è imposta poiché, come spiega qui di seguito il commento all'articolo 37, il campo di applicazione dell'obbligo di sede di cui all'articolo 37 capoverso 2 è più esteso di prima.

Art. 37 **Obbligo di sede (servizi a valore aggiunto)**

In virtù dell'attuale articolo 2, l'obbligo di sede stabilito nella Convenzione di Lugano (RS 0.275.12) si applicava unicamente ai fornitori di servizi a valore aggiunto che offrivano questo genere di servizi secondo l'articolo 36 capoversi 2 e 3. Si considera ingiustificato il fatto che tale obbligo non fosse applicato ai fornitori di servizi a valore aggiunto che non ricorrono né agli elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164 né al servizio SMS o MMS per offrire questi servizi. Affinché questo obbligo sia esteso anche a questa categoria, il capoverso 1 è soppresso e recepito dall'articolo 36 capoverso 3^{bis}. Al contrario, il capoverso 2 è mantenuto invariato e diventa l'unico capoverso di questo articolo. In ragione dell'adeguamento summenzionato, il titolo dell'articolo 37 è stato modificato in «Obbligo di sede».

Art. 39a **Tasse (servizi a valore aggiunto)**

Ai sensi dell'ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP, RS 942.211), i consumatori devono essere informati del prezzo effettivo dei beni o prestazioni di servizi che acquistano. Ciò si applica anche ai prezzi dei servizi a valore aggiunto offerti o forniti mediante numeri attribuiti individualmente (090x, 0800, 084x, 0878) o numeri brevi in conformità agli articoli 29–32 e 54 ORAT. I titolari di questi numeri concordano il prezzo di chiamata con il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale questi numeri sono attivi. Si tratta del prezzo fatturato al cliente finale. Il titolare del

numero comunica il prezzo al consumatore. Dal canto suo, il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a rendere nota la tassa convenuta con il titolare del numero in conformità al numero 8, esigenza 1 delle prescrizioni tecniche e amministrative relative all'attribuzione dei numeri individuali (allegato 2.10 dell'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo, RS 784.101.113) a tutti gli altri fornitori, affinché questi ultimi possano fatturare ai loro clienti l'importo giusto delle chiamate effettuate verso questi numeri. Questa esigenza è soddisfatta dal server INet, dove si possono consultare tutte le tasse convenute tra i fornitori di servizi di telecomunicazione e i titolari di numeri attribuiti individualmente o dei numeri brevi del tipo 18xy. Per gli altri numeri brevi, i fornitori di servizi di telecomunicazione presso i quali sono attivati tali numeri devono comunicare in modo appropriato a tutti gli altri fornitori la tassa convenuta con il titolare del numero breve (ad esempio negli accordi di interconnessione). Oltre alla tassa convenuta con il titolare del numero e registrata sul server INet, la maggior parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione fattura una tassa supplementare (cosiddetto supplemento) ai clienti che effettuano chiamate verso numeri attribuiti individualmente o numeri brevi, per esempio per stabilire la comunicazione, utilizzare la rete di telefonia mobile o gestire le chiamate. Il titolare del numero attribuito individualmente e del numero breve non conosce l'ammontare di questo supplemento. I supplementi sono parte integrante del contratto stipulato tra il chiamante, che usufruisce del servizio a valore aggiunto, e i fornitori di servizi di telecomunicazione presso cui il chiamante è un cliente. Il loro importo varia a seconda del fornitore di servizi di telecomunicazione, della rete di telecomunicazione o dell'abbonamento del cliente. Per le comunicazioni verso i numeri 090x, per esempio, i fornitori di servizi di telefonia mobile fatturano generalmente un supplemento di 30 cent./min e fino a 80 cent./min. nel caso di abbonamenti vecchi, come «Natel easy» di Swisscom. I fornitori di servizi di telefonia fissa fatturano supplementi per la maggior parte modesti, per esempio Sunrise e Cablecom applicano una tariffa di base unica di 10 cent./min per stabilire la comunicazione. I supplementi fatturati per le comunicazioni verso i numeri 0800-, 084x- e 0878- sono comparabili a quelli applicati per i numeri 090x. Se i fornitori di servizi di telecomunicazione fatturano questi tipi di supplemento, i titolari di numeri attribuiti individualmente o di numeri brevi non possono indicare ai consumatori il prezzo effettivamente dovuto. In futuro, la persona che effettuerà una chiamata verso questo tipo di numeri dovrà potersi fidare che il prezzo indicato corrisponda effettivamente a quello che gli sarà fatturato. Questo deve valere a prescindere dal tipo di collegamento della chiamata.

Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 090x e i numeri brevi, i fornitori di servizi di telecomunicazione potranno fatturare ai loro clienti soltanto le tasse telefoniche convenute tra i titolari dei numeri e i fornitori presso cui questi sono attivi (cfr. cpv. 1). Questa disposizione rafforza la protezione dei consumatori e prende maggiormente in considerazione l'esigenza relativa alla trasparenza dei prezzi.

Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 084x e 0878, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono fatturare ai loro clienti soltanto una tassa determinata in base al tempo di al massimo 7,5 centesimi al minuto (IVA esclusa) (cfr. cpv. 2). L'importo massimo di questa tassa, che i fornitori di servizi di telecomunicazione applicano da diversi anni in conformità ai numeri 4.7.1 e 4.10.1 delle prescrizioni tecniche e amministrative relative all'attribuzione dei numeri E.164 secondo l'allegato 2.8 dell'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo (RS 784.101.113), corrisponde al limite massimo di prezzo per il servizio universale per comunicazioni nazionali verso collegamenti fissi in conformità all'articolo 22 capoverso 1 lettera b.

Anche nel caso di comunicazioni verso i numeri del tipo 0800 (numeri gratuiti), i chiamanti dovranno in futuro poter confidare nel fatto che la chiamata verso questo numero sia effettivamente esente da qualsiasi tassa. Pertanto, i fornitori di servizi di telecomunicazione non potranno fatturare ai loro clienti alcun genere di tassa per le comunicazioni verso i numeri del tipo 0800 (cfr. cpv. 3).

Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 090x, 0800, 084x, 0878 e verso i numeri brevi, si può applicare un supplemento di 19 cent./min. (IVA esclusa) soltanto se la chiamata viene effettuata da un telefono pubblico (cfr. cpv. 4).

Art. 40 cpv. 1 e 2**Blocco dell'accesso ai servizi a valore aggiunto**

La norma di cui all'articolo 40 capoverso 1 è formulata in modo più preciso, mentre il contenuto, lo scopo e il campo di applicazione rimangono invariati. La nuova formulazione rende assolutamente chiaro il fatto che i fornitori di servizi di telecomunicazione debbano generalmente consentire di bloccare l'accesso a una serie di numeri senza dovere verificare preliminarmente i servizi a valore aggiunto offerti. La versione precedente poteva lasciare intendere che i fornitori di servizi di telecomunicazione dovessero procedere a una tale verifica. Grazie alla nuova formulazione, il tenore dell'ordinanza è compatibile sul lato pratico con la sua attuazione.

Anche al capoverso 2 è stata apportata una precisazione linguistica. Quest'ultimo concerne l'obbligo di offrire ai clienti la possibilità di bloccare l'accesso a tutti i numeri brevi attribuiti ai propri fornitori per servizi SMS e MMS a pagamento ai sensi dell'articolo 36 capoverso 3, o soltanto a quelli riservati a contenuti a carattere erotico o pornografico. Il tenore attuale può indurre a pensare che questo obbligo incomba soltanto sui fornitori di servizi di telecomunicazione titolari di un'autorizzazione per la gestione e l'attribuzione di numeri brevi per servizi SMS e MMS ai sensi dell'articolo 15a ff. ORAT, e non per esempio sui fornitori che offrono l'accesso a questi servizi in qualità di rivenditori dei titolari delle autorizzazioni (ad es. Lycamobile e Lebara). L'intenzione del legislatore è stata sempre quella di consentire il bloccaggio, se necessario, a tutti i clienti finali di fornitori che offrono l'accesso a servizi SMS e MMS. La nuova formulazione chiarisce questo aspetto.

Art. 48 cpv. 2 e 4**Protezione dei dati (organo di conciliazione)**

La Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) non assume alcun compito nell'ambito di risoluzione delle controversie civili tra i fornitori di servizi di telecomunicazione e a valore aggiunto e i loro clienti. Non è pertanto compatibile con il sistema designare la Commissione quale autorità competente per sciogliere una persona dal segreto d'ufficio (art. 48 cpv. 2 periodo 2). Occorre pertanto abrogare questa disposizione e definire l'autorità competente secondo i principi generali vigenti.

L'istituzione di un organo di conciliazione incaricato di risolvere le controversie civili tra i clienti e i fornitori di servizi di telecomunicazione e a valore aggiunto risponde sostanzialmente alla necessità di proteggere i consumatori. Per rafforzarla ulteriormente, l'organo di conciliazione deve poter pubblicare le statistiche sul numero di casi suddivisi per fornitore. L'articolo 48 capoverso 4 fornisce la base legale richiesta in virtù dell'articolo 17 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1). Inoltre, il capoverso 4 è stato sottoposto a una rielaborazione redazionale: la possibilità di pubblicare in forma anonima, che non pone problemi sul piano della protezione dei dati, non è più esplicitamente menzionata. A tale scopo, l'obbligo di pubblicare le principali proposte è completato da un'indicazione chiara, secondo la quale l'identità delle parti coinvolte non deve essere rivelata.

Art. 80**Trattamento dei dati relativi al traffico e alla fattura**

Questo articolo rinvia alla LSCPT. Considerato che quest'ultima è stata nel frattempo modificata e sarà nuovamente sottoposta a revisione, l'articolo 80 non rinvia più a un articolo di legge specifico.

Art. 81 cpv. 1**Comunicazione dei dati relativi al traffico e alla fattura**

Il nuovo capoverso 1 menziona tutti i dati necessari per l'allestimento della fattura. A seconda del metodo di calcolo previsto per contratto, si può trattare del numero, della fascia oraria, del giorno della settimana o della durata di una comunicazione, ma anche del volume di dati utilizzati o di un altro criterio ancora. Se il fornitore utilizza queste informazioni per l'allestimento della fattura, il cliente può richiedergli informazioni a tal merito. L'attuale lettera a relativa ai numeri di chiamata dei collegamenti entranti è ripresa nel periodo 2 senza apportare modifiche al contenuto.

Art. 82 cpv. 3**Comunicazione dei dati in caso di chiamate abusive e di pubblicità di massa sleale**

Il periodo aggiunto nel capoverso 3 precisa quanto segue: se il fornitore della persona che riceve la chiamata o il messaggio non riesce, sulla base dei dati a disposizione, a identificare il fornitore della persona che effettua la chiamata o invia il messaggio, può richiedere ai fornitori che contribuiscono alla trasmissione di indicargli da quale altro fornitore provengono le chiamate abusive o la pubblicità di massa sleale. In questo modo, se le condizioni tecniche lo permettono, si può ripercorrere la comunicazione fase dopo fase, dal punto di destinazione a quello di origine.

Art. 88 cpv. 2 e 3**Elenchi telefonici**

Il capoverso 2 autorizza tutte le attività correnti nell'ambito del servizio di elenco elettronico e che non sono oggetto di contestazioni. Non vi è pertanto ragione di mantenere la presente disposizione.

Anche il capoverso 3 va abrogato. La fattispecie disciplinata da questa norma è contemplata dalla legislazione in materia di protezione dei dati.

Art. 96 cpv. 2**Sicurezza e disponibilità**

Considerata l'importanza crescente delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione per la popolazione e il settore economico, si rende necessario un adeguamento delle disposizioni in materia di sicurezza e disponibilità. D'ora in avanti, all'UFCOM deve essere espressamente conferita la competenza di emanare le prescrizioni tecniche e amministrative relative alla notifica di interferenze rilevate a livello di infrastrutture e servizi. Questa competenza, che deriva in modo generale dall'articolo 105 capoverso 1, permette all'UFCOM di concretizzare le esigenze poste ai fornitori di servizi di telecomunicazione all'articolo 96 capoverso 1, affinché questi ultimi possano assolvere i propri obblighi e l'UFCOM adempiere il suo mandato.

Modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP)**Art. 10 cpv. 2****Obbligo di indicare il prezzo (tasse di soggiorno)**

Nella sua risposta al postulato Amherd (12.3544; http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20123544), il Consiglio federale ha spiegato che la tassa di soggiorno riscossa dalle aziende alberghiere non deve essere compresa nel prezzo effettivamente dovuto. Dal momento che questa interpretazione non deriva direttamente dall'OIP, per garantire la certezza del diritto occorre fornire un chiarimento nell'ambito della presente modifica. L'articolo 10 capoverso 2 OIP è pertanto completato dal periodo seguente: «Le tasse di soggiorno possono essere indicate separatamente».

Se si tratta di informazioni precontrattuali sul prezzo, l'OIP si fonda sul principio dell'indicazione del prezzo totale, che deve includere le tasse pubbliche, i compensi per i diritti d'autore, i contributi anticipati per lo smaltimento e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo (art. 4 cpv. 1 e art. 10 cpv. 2 OIP). Ai sensi della presente disposizione, le tasse di soggiorno devono essere comprese nel prezzo totale anche in caso di pernottamenti presso strutture alberghiere o case vacanze. In relazione alle informazioni precontrattuali sul prezzo, l'inclusione della tassa di soggiorno solleva alcuni problemi:

- i. la riscossione della tassa di soggiorno avviene per persona, mentre i prezzi di pernottamento vengono spesso indicati per camera;

- ii. la tassa di soggiorno è fatturata solo dopo l'effettivo pernottamento. In caso di annullamento della prenotazione, l'importo non è dovuto;
- iii. a seconda del Cantone, la tassa di soggiorno è una tassa, un diritto o un supplemento destinato alle associazioni turistiche locali. Nel caso di prenotazioni online effettuate su piattaforme di alberghi nazionali e internazionali, la procedura di fatturazione richiederebbe, specialmente in caso di storno, l'implementazione di un sistema complesso.

Per le ragioni esposte, il Consiglio federale ritiene che convenga indicare la tassa di soggiorno separatamente (decisione del Consiglio federale del 22.08.2012 nel quadro della sua risposta al postulato Amherd). Per esempio: una camera tripla 180 CHF; più 1.50 CHF di tassa di soggiorno a persona. In questo modo, la tassa di soggiorno è indicata indipendentemente dal numero effettivo di persone che pernottes nella camera.

Art. 11a Modalità d'indicazione orale dei prezzi per servizi a valore aggiunto

Ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza, l'articolo 11a è sottoposto a una revisione completa, in particolare sul piano della ripartizione e delle formulazioni linguistiche, ma anche a livello contenutistico (ad es. modifica dell'importo minimo a partire dal quale l'obbligo di annuncio del prezzo si applica, soppressione dell'indicazione del prezzo per le chiamate a partire dalla rete fissa).

Considerato che l'articolo 11a, eccettuato il capoverso 5, disciplina in primo luogo l'indicazione del prezzo in forma orale, il relativo titolo viene di conseguenza adattato. Inoltre, il capoverso 5, che concerne l'indicazione del prezzo in forma scritta, viene completato e spostato nel nuovo articolo 11a^{bis} capoverso 2 lettere a e b «Modalità d'indicazione scritta dei prezzi per servizi a valore aggiunto» (cfr. qui di seguito il commento all'articolo 11a^{bis}).

Attualmente, i prezzi dei servizi a valore aggiunto a pagamento secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera q OIP sono annunciati gratuitamente solo se la tassa di base o il prezzo al minuto supera i due franchi. Non essendo annunciato il prezzo delle comunicazioni il cui importo è inferiore o pari a questo valore limite, spesso i consumatori non sono a conoscenza del costo effettivo che andranno a pagare, segnatamente nel caso di chiamate verso i numeri del tipo 090x. In alcuni casi, i consumatori non possono neppure prendere conoscenza della tariffa, che scopriranno soltanto a posteriori una volta ricevuta la fattura. Nel dubbio, i fornitori di servizi profitano dell'assenza di questo obbligo e applicano intenzionalmente per i servizi offerti sui numeri 090x una tariffa appena inferiore o pari al limite fissato. Inoltre, sulla base di questo modello e in virtù del diritto vigente, una chiamata di un minuto verso un numero 090x può senz'altro costare più di quattro franchi (CHF 2.00/min. + CHF 2.00/chiamata + supplemento del fornitore di servizi di telecomunicazione). Per percepire delle tasse quanto più elevate, non è un fatto raro che questi fornitori di servizi cerchino di mantenere più a lungo in linea i consumatori che, non informati, non sono consapevoli delle tasse che sopraggiungono nel corso della conversazione.

Allo scopo di migliorare la protezione dei consumatori e la trasparenza dei prezzi, il limite menzionato in precedenza, a partire dal quale l'annuncio del prezzo è obbligatorio, è soppresso o abbassato. In conformità al capoverso 1, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera q possono essere fatturate al consumatore solo se quest'ultimo è stato informato oralmente in modo chiaro e gratuito sul prezzo, almeno nella lingua dell'offerta.

Il capoverso 2 prevede una deroga all'obbligo generale di annuncio del prezzo per le prestazioni di servizi per le quali è fatturata unicamente una tassa di base dell'importo massimo di un franco. Per i servizi offerti o forniti per esempio attraverso i numeri del tipo 090x, il prezzo al minuto deve essere sempre indicato, a prescindere dal suo importo. La tassa di base deve essere indicata solo se supera un franco o se, indipendentemente dal suo importo, è combinata con un prezzo al minuto. Questa disposizione garantisce che dei servizi di voto per telefono o collegamenti di dati per fax o modem via numeri 090x possano continuare ad essere offerti e forniti senza impedimenti. Se l'obbligo generale di annuncio del prezzo si applicasse anche alla tassa di base, occorrerebbe prevedere delle restrizioni

per questi servizi. Parimenti, si potrà continuare a chiamare i numeri 1414 della REGA e 1415 dell'Air Glacier (cfr. art. 29 ORAT), senza che l'annuncio del prezzo ritardi l'intervento immediato dei soccorsi. Il prezzo fatturato per questi numeri brevi (attualmente di 20 centesimi a chiamata) è inferiore al limite a partire dal quale l'annuncio del prezzo orale è obbligatorio. Le modifiche dei capoversi 1 e 2 non concernono egualmente i numeri brevi per i servizi d'emergenza di cui all'articolo 28 ORAT (numeri 112, 117, 118, 143, 144 e 147). Da un lato, questi numeri non possono essere utilizzati per fornire servizi a valore aggiunto (cfr. art. 36 cpv. 2 OST) e, dall'altro, le comunicazioni verso questi numeri devono essere gratuite. Costituisce un'eccezione il numero 143, per il quale può essere riscossa una tassa forfettaria di 20 centesimi o un supplemento di 50 centesimi se la chiamata è effettuata da un telefono pubblico (cfr. art. 27 cpv. 1 OST). Anche per il numero breve 1145 non è previsto alcun cambiamento. Come previsto tuttora dal diritto vigente, l'annuncio del prezzo sarà obbligatorio anche in futuro. Al contrario, il Centro svizzero d'informazione tossicologica (CSIT) è interessato dalla modifica. Per i servizi di informazione e consulenza su intossicazioni fornite attraverso i numeri brevi 145 (cfr. art. 30 ORAT in combinato disposto con l'art. 36 cpv. 2 OST), la chiamata è fatturata alla tariffa applicata dal fornitore del chiamante per una comunicazione sulla rete fissa. Dal momento che si tratta di una tariffa al minuto, in virtù della nuova norma questa dovrà essere indicata a prescindere dal suo importo. Il titolare del numero, che deve garantire l'annuncio del prezzo, non è tuttavia a conoscenza di chi sia il fornitore del chiamante né di quale modello tariffario si applichi. Secondo l'attuale modello tariffario, il Centro svizzero d'informazione tossicologica non può indicare ai clienti il prezzo effettivamente applicato. Questo problema non si porrebbe con un modello tariffario che prevede una tassa di base non superiore a un franco.

Per i numeri 090x le tasse di collegamento e il prezzo del servizio a valore aggiunto costituiscono un solo importo, che sarà indicato sulla fattura telefonica del chiamante. Dall'importo che figura sulla fattura del fornitore di servizi di telecomunicazione non è possibile distinguere il prezzo delle singole componenti, ovvero della tassa di collegamento e del prezzo del servizio a valore aggiunto. Lo stesso dicasi per i numeri brevi. Diversa è invece la situazione per i numeri geografici (ad es. 032), i numeri per le reti aziendali (ad es. 058), i numeri per servizi di telefonia mobile (ad es. 079) o i numeri 084x- e 0878. Nei primi tre casi, l'importo fatturato al chiamante dal fornitore di servizi di telecomunicazione costituisce una semplice tassa di collegamento. Considerato che quest'ultima è convenuta tra il chiamante e il fornitore di servizi di telecomunicazione e che può variare a seconda dell'abbonamento, della rete e dell'operatore, la stessa non è conosciuta dal fornitore del servizio a valore aggiunto. Non si può pertanto annunciare gratuitamente la tassa di collegamento (cfr. cpv. 3). L'annuncio del prezzo non è attuabile già solo per le difficoltà di ordine tecnico che implica il conoscerne l'importo effettivo. Anche per i numeri 084x- e 0878, l'importo fatturato al chiamante dal fornitore di servizi di telecomunicazione è qualificato quale tassa di collegamento, segnatamente in ragione del fatto che le comunicazioni verso questi numeri non devono costare più di 7,5 centesimi al minuto (IVA esclusa) (cfr. nuovo art. 24e cpv. 2^{bis} ORAT). Considerati i costi ridotti delle comunicazioni verso questi numeri, l'annuncio del prezzo gratuito non è obbligatorio; è pertanto sufficiente che il fornitore di servizi di telecomunicazione inserisca nella sua lista dei prezzi i costi di collegamento verso questi numeri. L'obbligo di annuncio si applica sempre per i prezzi dei servizi offerti o forniti attraverso i numeri geografici, i numeri per le reti aziendali, i numeri per i servizi di telefonia mobile o i numeri 084x e 0878. Per esempio, se un abbonamento per «chat» del valore di 100 franchi è offerto attraverso un numero del tipo 084x o se una consulenza legale e tecnica a 250 franchi l'ora è fornita rispettivamente ai numeri 032 e 058, s'impone l'obbligo di indicare al chiamante i costi che si aggiungono alle tasse di collegamento.

Il capoverso 4 corrisponde in larga misura all'attuale capoverso 1, prima parte del secondo periodo. Anche le tasse fisse o le modifiche di prezzo nel corso della comunicazione d'ora in poi dovranno essere annunciate immediatamente prima della loro applicazione, a prescindere dall'importo. Una modifica del prezzo si verifica per esempio nel caso di chiamate per donazioni durante le quali il chiamante può selezionare diversi importi digitando le cifre corrispondenti sulla tastiera del telefono oppure nel trasferimento della comunicazione a uno specialista di un determinato settore la cui consulenza è più costosa di quella della persona precedentemente in linea. Con la nuova disposizione non sarà più necessario indicare espressamente i costi di attesa. Se durante la messa in attesa o la fine dell'attesa occorre una modifica del prezzo, quest'ultima dovrà essere indicata a priori, e questo in ragione dell'obbligo di annuncio che vale per le modifiche di prezzo. Al contrario, se il costo rimane invariato,

per esempio se il prezzo al minuto è costante, non è obbligatorio ripetere il prezzo indicato all'inizio poiché quest'ultimo si applica alla durata complessiva della comunicazione. La nuova disposizione prevista dal capoverso 4 copre la messa in attesa, con o senza modifiche di prezzo. In questo modo non è più rilevante sapere se si tratta o meno di una messa in attesa, distinzione difficile da operare in certi casi.

L'obbligo di menzionare che il prezzo indicato vale per le chiamate a partire dalla rete fissa (cfr. attuale cpv. 1, seconda parte del secondo periodo) deve essere soppresso. In futuro, i titolari di numeri 090x potranno indicare il prezzo effettivo senza fornire questa precisazione. Per le comunicazioni verso i numeri 090x, i fornitori di servizi di telecomunicazione potranno fatturare ai loro clienti soltanto le tasse convenute tra il titolare del numero e il fornitore presso cui il numero è attivo (cfr. nuovo art. 39a cpv. 1 OST). Per lo stesso motivo risulta superfluo indicare le eventuali tasse di telefonia mobile che possono essere fatturate ai consumatori durante l'annuncio del prezzo (cfr. attuale cpv. 2 lett. b).

Malgrado una riformulazione linguistica, il contenuto del capoverso 5 corrisponde a quello dell'attuale capoverso 3.

L'attuale capoverso 4 diventa il nuovo capoverso 6. Il contenuto rimane invariato. Vista la prassi attuale, occorre nuovamente sottolineare che le tasse fisse ai sensi di questa disposizione devono comprendere anche gli importi forfettari (ad es. mensili) e i salari orari. Se queste tasse superano i 10 franchi, il consumatore deve confermare espressamente di avere accettato l'offerta.

Per i servizi d'informazione sugli elenchi, resta obbligatorio, a prescindere dal modello tariffario, indicare al consumatore il prezzo del servizio connesso, prima che quest'ultimo ne usufruisca. Questo obbligo si applica anche quando il prezzo dovuto per il trasferimento della comunicazione verso il numero desiderato è identico a quello previsto per ottenere le informazioni. Questo aspetto è attualmente disciplinato dall'articolo 31a capoverso 3^{bis} ORAT. Dal momento che si tratta di una prescrizione in materia d'indicazione del prezzo, questa disposizione è soppressa nell'ORAT per essere ripresa nell'OIP all'articolo 11a capoverso 7.

Art. 11a^{bis} Modalità d'indicazione scritta dei prezzi per servizi a valore aggiunto

L'articolo 11a vigente contiene molteplici disposizioni relative all'indicazione del prezzo in forma orale, ma soltanto una sull'indicazione del prezzo in forma scritta. L'introduzione dell'articolo 11a^{bis} consente di dissipare le ambiguità.

Il capoverso 1 stabilisce che i prezzi dei servizi a valore aggiunto debbano essere indicati in forma sia orale che scritta, a prescindere da dove è pubblicato il numero telefonico. L'indicazione del prezzo in forma scritta è retta dall'articolo 13a.

Se la pubblicazione di un numero telefonico non ha l'obiettivo di incoraggiare le chiamate verso questo numero, l'indicazione del prezzo in forma scritta non è necessaria. Per esempio, anche quando un organo di difesa dei consumatori pubblica un articolo sugli abusi commessi con un determinato numero 090x, l'indicazione non serve a incoraggiare le chiamate. Lo stesso dicasi per i numeri 090x elencati sulla fattura di un fornitore di servizi di telecomunicazione, il cui scopo è quello di fornire le informazioni necessarie all'allestimento della fattura.

Il capoverso 2 corrisponde all'attuale articolo 11a capoverso 5, ma con due integrazioni (lett. a e b). Alla lettera a, la prescrizione vigente relativa all'indicazione del prezzo in modo visibile e chiaramente leggibile è accompagnata da un'esigenza supplementare: deve figurare direttamente nel luogo in cui l'offerta deve essere accettata (cosiddetto tasto di conferma o ok). Questa misura consente all'utente di prendere atto dell'obbligo di pagamento e del prezzo dell'offerta se una pubblicità ricevuta sul telefono cellulare rinvia a un sito Internet che offre informazioni più dettagliate. Con certi operatori, l'utente che clicca sul tasto ok rischia di concludere un abbonamento a pagamento che non desidera. Attual-

mente, le implicazioni del consenso non sono menzionate direttamente sul tasto, ma nelle condizioni generali di contratto o in un campo distinto. Questi abusi possono essere evitati indicando chiaramente il prezzo sul tasto di conferma.

Inoltre, d'ora in avanti, il consumatore dovrà espressamente accettare l'offerta di colui che fattura la prestazione (lett. b). Per esempio, anche per la fatturazione di servizi a valore aggiunto di cui si usufruisce tramite Internet sul telefono cellulare, le prestazioni possono essere fatturate dal fornitore di servizi di telecomunicazione (fatturazione WAP) solo se il consumatore conferma espressamente di avere accettato l'offerta. Questa misura consente non solo di impedire che quest'ultimo paghi delle prestazioni utilizzate sulla base di indicazioni di prezzo nascoste o lacunose, ma anche di migliorare la trasparenza dei prezzi e la protezione dei consumatori.

Per i fornitori di servizi di telecomunicazione, la misura prevista è semplice da applicare sul piano tecnico. Già nel novembre 2013, un operatore di telefonia mobile ha introdotto una simile domanda di conferma per un certo lasso di tempo, un altro ha annunciato di voler implementare un tale sistema e un altro ancora ha rinunciato totalmente alla fatturazione WAP.

Art. 13a cpv. 3-8 Indicazione dei prezzi nella pubblicità per i servizi a valore aggiunto nel settore delle telecomunicazioni

Tenuto conto della nuova norma iscritta all'articolo 39a capoverso 1 OST, non è più necessario precisare che il prezzo indicato si applica alle chiamate a partire dalla rete fissa. In virtù di questa disposizione, per le comunicazioni verso i numeri 090x, i fornitori di servizi di telecomunicazione potranno fatturare ai loro clienti soltanto la tassa telefonica convenuta tra il titolare del numero e il fornitore presso cui il numero è attivo. Il capoverso 3 va pertanto abrogato.

Secondo l'attuale articolo 13a capoverso 4, nella pubblicità per i servizi a valore aggiunto, le informazioni relative al prezzo sono pubblicate utilizzando caratteri di grandezza almeno equivalente a quella utilizzata nella pubblicità indicante il prezzo del servizio a valore aggiunto. Tuttavia, la prassi mostra che questa esigenza è insufficiente e che potrebbe indurre i consumatori in errore o comportare difficoltà di valutazione alle autorità, generando così disparità di trattamento tra i concorrenti. La nozione d'indicazione chiara e univoca delle informazioni richieste per i numeri attribuiti individualmente è imprecisa e lascia un margine discrezionale troppo ampio a livello di presentazione. Numerosi fornitori di numeri 090x sfruttano questa approssimazione a detrimento dei consumatori, pubblicando delle indicazioni di prezzo visivamente poco chiare. Pur fornendo le informazioni richieste nella stessa grandezza di caratteri del numero, per il prezzo utilizzano intenzionalmente una presentazione che lo fa apparire in secondo piano. Per esempio, diversamente dal numero, il prezzo è indicato in scala orizzontale o in formato trasparente, a caratteri normali o in corsivo e non in grassetto, grigio chiaro sullo sfondo bianco e non in colore rosso ecc. Inoltre, nonostante il foglio informativo della SECO concernente l'Indicazione dei prezzi e la pubblicità per i servizi di telecomunicazione del 1° luglio 2010, le informazioni relative al prezzo non figurano spesso in prossimità diretta del numero. Per esempio, mentre i numeri pubblicati su un annuncio occupano una posizione ben visibile, le informazioni sul prezzo sono riportate orizzontalmente nel margine inferiore del documento, al limite della leggibilità. Oppure, nel caso di una pubblicazione su un sito Internet, il numero è indicato all'inizio della pagina, mentre le informazioni sul prezzo sono visibili solo dopo avere scorso verso il basso l'intero documento. Anche in questo contesto si pongono problemi di valutazione, che possono essere sfruttati a danno dei consumatori o comportare disparità di trattamento nell'ambito della sorveglianza.

Allo scopo di migliorare la protezione dei consumatori e la trasparenza dei prezzi, il nuovo capoverso 4 stabilisce che i prezzi devono essere pubblicati utilizzando caratteri di grandezza almeno equivalente nonché elementi grafici identici a quelli utilizzati nella pubblicità indicante il numero. In altri termini, il numero e le informazioni sul prezzo dovranno avere la stessa grandezza, lo stesso tipo di carattere, lo stesso colore, lo stesso orientamento (ad es. orizzontale, verticale), la stessa distanza tra le cifre e le lettere, la stessa rappresentazione in scala, le stesse deformazioni ecc. Se il numero è in carattere grassetto, corsivo o bordato, lo dovranno essere anche le informazioni sul prezzo. Allo stesso modo, il

numero e il prezzo dovranno figurare in prossimità l'uno dell'altro. Di conseguenza, il prezzo dovrà figurare direttamente prima, dopo, in alto o in basso del numero, senza che vi siano frapposti altri elementi, come spazi vuoti o immagini. Queste condizioni assicurano una buona leggibilità e permettono ai consumatori di trovare facilmente le informazioni importanti.

Esempi conformi alle suddette esigenze:

0901 XXXXXX CHF 2.50/min. e 2.50/chiamata

CHF 2.50/min. e 2.50/chiamata 0901 XXXXXX

0901 XXXXXX

CHF 2.50/min. e 2.50/chiamata

CHF 2.50/min. e 2.50/chiamata

0901 XXXXXX



Queste esigenze non solo migliorano la protezione dei consumatori e la trasparenza dei prezzi, ma evitano anche ambiguità interpretative facendo chiarezza sulle zone grigie ed eliminando il margine discrezionale a livello di presentazione; così facendo si previene anche il rischio di disparità di trattamento tra i concorrenti. Questo non comporterà un aumento del prezzo degli annunci, poiché la soppressione dell'obbligo di fare riferimento al prezzo applicabile sulla rete fissa compensa lo spazio necessario alla pubblicazione del numero e delle informazioni relative al prezzo con gli stessi caratteri ed elementi grafici.

Per esempio, se il numero 1414 è indicato sugli elicotteri della REGA (cfr. art. 11^a bis cpv. 1) o i numeri 18xy figurano sulle biglie di biliardo o sulle pettorine degli sciatori, le informazioni sul prezzo dovranno, in conformità al capoverso 4, utilizzare caratteri di grandezza almeno equivalente nonché elementi grafici identici a quelli del numero, e figurare in prossimità immediata di quest'ultimo. Nei casi summenzionati, tuttavia, queste esigenze non sembrano essere attuabili. Affinché le disposizioni d'ordinanza possano essere correttamente applicate, sono previste eccezioni.

Per la pubblicazione di numeri brevi di servizi di emergenza secondo l'articolo 28 ORAT (ad es. 143, il telefono amico), di servizi d'informazione in materia di sicurezza secondo l'articolo 29 ORAT (ad es. 1414 REGA), di servizi d'informazione per garantire la sicurezza pubblica secondo l'articolo 30 ORAT (ad es. Centro svizzero d'informazione tossicologica) e di servizi armonizzati a livello europeo secondo l'articolo 31^b ORAT (ad es. 116000, linea telefonica diretta per i minori scomparsi), il capoverso 5 prevede che le informazioni sul prezzo non debbano essere pubblicate secondo l'articolo 13^a capoversi 1 e 4, se l'importo della tassa di base è superiore a un franco o se non si applica un prezzo al minuto o un altro modello tariffario. Esse devono tuttavia figurare nella lista dei prezzi dei fornitori di servizi di telecomunicazione ed essere di facile consultazione e agevolmente leggibili (cfr. anche art. 11 cpv. 1 OIP).

Ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera g OST, l'accesso all'elenco e al servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie deve essere garantito dal numero breve 1145 secondo l'articolo 32 ORAT. Per gli aventi accesso (ad es. ipovedenti e persone con difficoltà motorie che non possono consultare l'elenco), l'utilizzo dei servizi d'informazione e di commutazione è gratuito. Queste persone pagano soltanto il costo della chiamata o, in caso di collegamento diretto, le tasse che gli sarebbero fatturate se avessero composto direttamente il numero. Per tutti gli altri, il servizio è a pa-

gamento. Tuttavia nella fattispecie si giustifica un'eccezione alla norma: per questo numero le informazioni sul prezzo devono figurare soltanto nelle liste dei prezzi dei fornitori di servizi di telecomunicazione, ma non nell'indicazione del numero breve 1145 nella pubblicità (cpv. 6). In effetti, l'annuncio orale del prezzo previsto all'articolo 11a capoverso 1 è sufficiente a garantire la protezione delle persone non autorizzate. Conosciuto soprattutto dalle cerchie degli aventi accesso, il numero breve 1145 è utilizzato principalmente da questi ultimi. Solo le organizzazioni e le associazioni interessate ne fanno menzione.

Se la pubblicità dei numeri brevi di cui agli articoli 31a e 54 ORAT avviene segnatamente in forma simbolica, associativa o figurativa (ad es. due pettorine di sciatori con il numero 18 o due biglie da biliardo recanti una il numero 18 e l'altra il numero 11), non si applica il nuovo capoverso 7, che prescrive di pubblicare le informazioni relative al prezzo utilizzando caratteri di grandezza almeno equivalente nonché elementi grafici identici a quelli utilizzati nella pubblicità indicante il numero, e di farle figurare accanto a quest'ultimo. Il numero breve e le informazioni relative al prezzo secondo il capoverso 4 devono essere indicati nella stessa pubblicazione, in una posizione ben visibile e in forma chiaramente leggibile.

Se si tratta di prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera q forniti o offerti mediante i numeri del tipo 084x e 0878, i numeri per le reti di telecomunicazione aziendali (ad es. 051, 058) o gli indicativi geografici (ad es. 044) o di telefonia mobile (ad es. 078), le informazioni sul prezzo dovranno fare riferimento soltanto alla prestazione (cpv. 8). Esse devono essere pubblicate utilizzando caratteri di grandezza almeno equivalente nonché elementi grafici identici a quelli utilizzati nella pubblicità indicante il numero, e figurare accanto a quest'ultimo (ad es. sottoscrizione di un abbonamento per chat per la durata di oltre un mese, di un importo pari a 150 franchi e offerto mediante il numero 044). Le informazioni sul prezzo non devono tuttavia indicare l'importo fatturato al chiamante dal fornitore del servizio di telecomunicazione per la comunicazione verso quel numero (cfr. anche commento all'art. 11a cpv. 3 OIP).

Art. 21

La modifica costituisce un adattamento alla situazione giuridica esistente dal 1° gennaio 2013: la legge federale sulla metrologia del 17 giugno 2011 (RS 941.20), sottoposta a una revisione totale, è entrata in vigore il 1° gennaio 2013 e non contiene più alcuna base legale per l'indicazione del prezzo (prezzo di base). Nell'articolo 21 OIP, il rimando a questa legge è pertanto obsoleto e deve essere eliminato.

2 Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)

Art. 1 Campo d'applicazione, nonché termini e abbreviazioni

In vista dell'elaborazione della nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) è necessario precisare il campo d'applicazione dell'ORAT. I nomi di dominio in quanto elementi d'indirizzo non sono più disciplinati nell'ORAT ma nell'ODIn.

Art. 4 cpv. 1, 1^{bis} e 3 lett. e Attribuzione

Il nuovo capoverso 1 sancisce che le indicazioni minime siano le stesse per tutte le domande di attribuzione di elementi d'indirizzo: nome e indirizzo del richiedente nonché l'elemento d'indirizzo desiderato. Queste indicazioni erano richieste in modo esplicito soltanto nell'ambito dei numeri di chiamata attribuiti individualmente (art. 24c cpv. 2 lett. a e c).

Il nuovo capoverso 1^{bis} permette inoltre all'UFCOM di verificare il nome e l'indirizzo nonché l'esistenza giuridica del richiedente. La prassi di lunga data nell'ambito dei numeri di chiamata attribuiti individualmente ha mostrato che le indicazioni minime spesso non sono sufficienti per determinare inequivocabilmente l'identità di un richiedente, concorrendo a instaurare una situazione di cui approfittano sempre più richiedenti. Per celare la vera identità vengono indicati nomi e/o indirizzi fittizi. Viene indicato per esempio un indirizzo di corrispondenza valido ma uno falso per il titolare. Dato che la decisione di attribuzione può essere recapitata all'indirizzo per la corrispondenza valido ma, siccome non si può verificare l'indirizzo del titolare a causa della mancanza di indicazioni supplementari, spesso per anni non si nota che le indicazioni del titolare non sono corrette. Inoltre il servizio centrale d'incasso della Confederazione richiede imperativamente che sia indicata la data di nascita del debitore per esempio in caso di cessione del credito nei confronti di una persona fisica. Per poter rilasciare in futuro indicazioni richieste per la cessione di un credito e impedire gli abusi menzionati, l'UFCOM, ai sensi del nuovo capoverso 1^{bis}, può richiedere all'occorrenza ulteriori indicazioni necessarie per verificare l'identità o l'esistenza giuridica del richiedente. Per le persone fisiche può essere per esempio richiesta la copia di un documento ufficiale valido, di un passaporto valido e/o di un'attestazione di residenza attuale. Per le associazioni può trattarsi di un estratto degli statuti, per le fondazioni di un estratto dell'atto costitutivo o per le società di persone di un estratto del contratto di società. Si esigono tali estratti, da cui si deve rilevare in modo inequivocabile l'identità o l'esistenza giuridica del richiedente, unicamente se non è stata effettuata un'iscrizione nel registro di commercio. Inoltre l'UFCOM può per esempio richiedere un estratto del registro di commercio autenticato o l'indicazione del numero IDI. Tali indicazioni supplementari sono di regola necessarie soltanto per la prima domanda di attribuzione e solo se l'identità o l'esistenza giuridica del richiedente non ha potuto essere chiarita in modo inequivocabile.

Il nuovo capoverso 3 lettera e prevede che in futuro l'UFCOM possa rifiutare l'attribuzione di elementi d'indirizzo se il richiedente è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria. In questo modo, da un lato si impedisce l'attribuzione di elementi d'indirizzo a enti giuridici iscritti nel registro di commercio (per es. imprese individuali, società a responsabilità limitata, società anonime, associazioni) che sono in liquidazione; ciò indipendentemente dal motivo della liquidazione e sia per enti giuridici già titolari di elementi d'indirizzo sia per quelli che non hanno ancora ricevuto alcun elemento d'indirizzo. Il tentativo, per esempio, di voler offrire servizi di telecomunicazione nuovi o aggiuntivi tramite un elemento d'indirizzo sarebbe in contraddizione anche con la liquidazione, ossia con la riduzione e la cessazione dell'attività imprenditoriale. Dall'altro lato tramite questa modifica si impedisce anche che vengano attribuiti elementi d'indirizzo a richiedenti che sono in fallimento in seguito a difficoltà finanziarie. L'esperienza raccolta con titolari di elementi d'indirizzo in fallimento mostra che nella maggior parte dei casi si incontrano notevoli difficoltà nel fatturare e riscuotere le tasse. Gli elementi d'indirizzo continuano a essere utilizzati nonostante le tasse non siano retribuite. In caso di fallimento,

come anche in caso di liquidazione, intrattenere la corrispondenza è molto difficile e dà pochi risultati. Le responsabilità non sono chiare e spesso i diretti interessati non sanno cosa faccia l'uno o l'altro. Di conseguenza, sull'UFCOM ricade una notevole mole di lavoro causata dalla necessità di chiarimenti. Con la possibilità, in tali casi, di rifiutare l'attribuzione, si può limitare o addirittura eliminare in tale contesto la problematica relativa alla riscossione delle tasse e alla corrispondenza onerosa. Fintanto che può evitare un fallimento e proseguire l'attività imprenditoriale, il richiedente è d'altra parte libero di inoltrare una richiesta di attribuzione. Per motivi simili, un'attribuzione dovrà tuttavia essere rifiutata in base alla nuova lettera e anche quando un fallimento è stato sospeso a causa di mancanza di attivi.

Art. 11 cpv. 1 lett. b^{bis} - b^{quater} e d^{bis} Revoca

Al fine di migliorare i motivi di revoca e di armonizzarli con quelli di attribuzione, l'articolo 24g è ora stato trasposto al nuovo articolo 11 capoverso 1 ed è stato introdotto un nuovo motivo di revoca alla lettera d^{bis}.

I motivi di revoca indicati al nuovo capoverso 1 lettere b^{bis} fino a b^{quater} sono disciplinati all'articolo 24g in vigore e sono validi unicamente per i numeri attribuiti individualmente. Non vi è tuttavia alcuna ragione per non applicare questi motivi di revoca agli altri elementi d'indirizzo, ancor di più perché, per esempio, l'attribuzione di un qualsiasi elemento d'indirizzo desiderato può essere negata se vi sono ragioni per supporre che il richiedente lo utilizzi per fini illeciti (cfr. art. 4 cpv. 3 lett. a). Per lo stesso motivo invece può essere revocato solo un numero attribuito individualmente (cfr. art. 24g cpv. 2).

Ai sensi della nuova lettera d^{bis} l'UFCOM potrà in futuro revocare elementi d'indirizzo attribuiti se il titolare è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria. Questo motivo di revoca trova corrispondenza nel motivo per il rifiuto dell'attribuzione (nuovo art. 4 cpv. 3 lett. e). Con questa modifica ora tutti i motivi che impediscono l'attribuzione di un elemento d'indirizzo sono identici a quelli che portano alla sua revoca.

Se il titolare di un elemento d'indirizzo è in fallimento o liquidazione, ciò non comporta imperativamente la revoca o la successiva messa fuori servizio dell'elemento d'indirizzo. Se per esempio il titolare che è in fallimento prova in modo attendibile che gli elementi d'indirizzo attribuitigli sono indispensabili per la sua successiva esistenza e pertanto per evitare eventualmente il fallimento, vi è la possibilità di sospendere la procedura di revoca avviata e di mantenere l'attribuzione dell'elemento d'indirizzo per questo lasso di tempo.

I motivi di revoca esistenti nel diritto vigente non sono idonei per i casi di fallimento, di liquidazione e di procedure concordatarie. A prima vista si potrebbe infatti presumere che in tali casi un elemento d'indirizzo possa essere revocato in base al fatto che le tasse amministrative giunte a scadenza non sono state corrisposte (cfr. lett. d). Tale motivo di revoca però non è applicabile se le tasse per esempio non possono più essere fatturate dall'UFCOM a causa di una procedura fallimentare già in corso (è fatto salvo l'art. 206 cpv. 2 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento; SR 281.1). Tuttavia anche quando le tasse dovute giungono a scadenza, sarebbe riprovevole revocare l'elemento d'indirizzo in base alla lettera d. La revoca dovrebbe avvenire nella consapevolezza del fatto che le tasse non possono o non devono essere corrisposte. Senza revoca l'elemento d'indirizzo viene però utilizzato "gratuitamente" in modo illecito, finché la procedura fallimentare viene sospesa o il titolare viene cancellato dal registro di commercio in seguito a fallimento o liquidazione. In base all'esperienza raccolta anche le tasse dovute non vengono retribuite né nell'ambito della procedura fallimentare né quando questa si è conclusa, il che può comportare notevoli ammortamenti.

Il nuovo motivo di revoca ai sensi della lettera d^{bis} permette di intervenire per chiarire lo stato dei fatti, indipendentemente dalla situazione relativa alle tasse in caso di fallimento e liquidazione. La formulazione (in quanto disposizione) potestativa permette non solo una più celere reazione e pertanto un adeguamento alla realtà mutata dal fallimento o dalla liquidazione ma anche una valutazione della singola fattispecie in modo conforme alla situazione.

Il dominio «.ch» sarà disciplinato in una nuova ordinanza sui nomi di dominio Internet (ODIn).

Art. 23 cpv. 1**Riattribuzioni (serie di numeri)**

I diritti e i doveri derivanti dal diritto sulle telecomunicazioni sono rivolti in linea di massima a fornitori di servizi di telecomunicazione. Tra questi si annoverano per esempio la garanzia dell'iscrizione dei clienti nell'elenco telefonico o le esigenze per la portabilità del numero. Pertanto dal 1998 le serie di numeri del piano di numerazione E.164 sono attribuiti unicamente a fornitori di servizi di telecomunicazione notificati presso l'UFCOM. In base al nuovo articolo 23 capoverso 1 i titolari di serie di numeri possono a loro volta mettere a disposizione numeri della serie ad altri fornitori notificati presso l'UFCOM per l'attribuzione ai loro clienti. Ciò permette a nuovi fornitori di entrare sul mercato senza sostenere spese elevate.

Quale conseguenza dell'introduzione dell'esenzione dall'obbligo di notifica secondo l'articolo 3 della LTC si deve continuare a garantire che i titolari di serie di numeri del piano di numerazione E.164 possano effettuare riattribuzioni successive unicamente a fornitori notificati. L'articolo 23 capoverso 1 deve pertanto essere modificato in modo corrispondente.

Art. 23a**Serie di numeri con numeri trasferiti**

Se in seguito a una rinuncia o una revoca la serie di numeri non è attribuita più ad alcun fornitore, non è più garantita la raggiungibilità di quegli utenti che hanno trasferito a un altro fornitore il numero loro attribuito proveniente dalla serie in questione. La rinuncia o la revoca tocca quindi anche quegli utenti che non hanno più una relazione contrattuale con quel fornitore che ha rinunciato alla serie di numeri o che è all'origine della revoca. Ciò contraddice l'idea di base della portabilità dei numeri, secondo cui gli utenti possono cambiare fornitore e slegarsi da quello precedente.

L'articolo 23a risolve questo problema permettendo di attribuire sempre o di riattribuire immediatamente a un fornitore una serie di numeri con numeri trasferiti. La disposizione viene applicata a prescindere dalla quantità dei numeri trasferiti; è sufficiente infatti che non sia garantita la raggiungibilità di un unico utente. Dato che il titolare della serie di numeri deve garantire l'istadamento delle telefonate ai numeri trasferiti, la raggiungibilità dell'utente che ha un numero trasferito continuerà ad essere garantita. Da una parte si limita la possibilità di rinunciare a serie di numeri contenenti numeri trasferiti (cpv. 1). Rinunciare a una serie di numeri, di cui almeno un numero è stato trasferito a un altro fornitore, è ora solo più possibile se il fornitore attuale trova un nuovo fornitore che riprende la serie di numeri (lett. a) oppure se il fornitore attuale non offre più il tipo di servizio di telecomunicazione per cui la serie di numeri era stata assegnata (lett. b). Un fornitore può dunque appellarsi alla lettera b solo quando arresta completamente la relativa offerta di servizi e rinuncia a tutte le serie di numeri a lui attribuite per lo stesso tipo di servizio di telecomunicazioni. I tipi di servizi di telecomunicazione interessati sono prevalentemente la telefonia con numeri per i servizi di rete fissa (telefonia fissa) e la telefonia con i numeri per i servizi di telecomunicazione mobile (telefonia mobile). Un fornitore può per esempio rinunciare a una serie di numeri 032 con numeri trasferiti soltanto se rinuncia contemporaneamente anche alle altre serie di numeri per lo stesso tipo di servizio di telecomunicazione (per es. 031, 033, 041, 058 ecc.) e se pertanto arresta completamente la prestazione del servizio che fornisce tramite queste serie di numeri. Per esempio, se un fornitore vuole rinunciare alla serie di numeri 078, deve rinunciare anche a tutte le altre serie di numeri dello stesso tipo di servizio di telecomunicazione per la telefonia mobile (076, 077, ecc.) e pertanto cessare nella sua totalità quest'offerta nell'ambito dei servizi di telecomunicazione. Questa condizione della rinuncia totale non ha tuttavia effetto sulla fornitura di servizi nel suo complesso. Dopo aver rinunciato a tutte le serie di numeri per un tipo di servizio di telecomunicazione (per es. 033, 041, 044, 058) un fornitore non deve perciò rinunciare anche a serie di numeri per altri tipi di servizi di comunicazione (per es. 078, 079).

D'altronde in caso di una rinuncia in seguito ad abbandono totale del servizio o in seguito a una revoca, una serie di numeri può essere attribuita immediatamente a un altro fornitore – anche contro il suo volere – il quale deve garantire pertanto la raggiungibilità dei numeri trasferiti (cpv. 2). In questa circostanza, l'attribuzione di una serie di numeri è competenza dell'UFCOM, che la assegna in linea di massima al fornitore a cui sono stati trasferiti la maggior parte dei numeri appartenenti alla serie. Una deroga a questa regola è prevista per ragioni importanti, per esempio in presenza di una procedura di revoca pendente nei confronti del fornitore a cui sono stati trasferiti la maggior parte dei numeri.

Questa nuova misura prevista garantisce la raggiungibilità dell'utente con un numero trasferito anche nel caso di un cambiamento e promuove così la concorrenza tra i fornitori. Per un'attribuzione ai sensi del capoverso 2 è giustificato rinunciare a una tassa (cpv. 3). Nel passato non di rado è successo che un fornitore si annunciasse volontariamente in sostituzione di un altro non più attivo sul mercato svizzero. La riscossione di una tassa penalizzerebbe tale fornitore che agisce anche nell'interesse degli utenti. Inoltre l'attribuzione non avviene sulla base di una domanda, ossia non è determinata dal fornitore che riprende la serie di numeri. Non si deve tuttavia rinunciare alla riscossione delle tasse amministrative annue anche in caso dell'attribuzione di una serie di numeri ai sensi del capoverso 2. In linea di massima il fornitore può disporre liberamente dei numeri della serie che non sono stati trasferiti e attribuirli ai suoi utenti.

Art. 24c cpv. 2 Attribuzione (numeri di chiamata attribuiti individualmente)

Come minimo, la domanda di attribuzione di un numero individuale deve contenere attualmente il nome e l'indirizzo, il numero desiderato e il tipo di servizio. In base al nuovo articolo 4 capoverso 1 le prime due condizioni indicate si applicano a tutti gli elementi d'indirizzo. Menzionarle esplicitamente nell'articolo 24c capoverso 2 lettera a e c non è pertanto più necessario. Queste disposizioni devono pertanto essere abrogate.

I numeri attribuiti individualmente sono numeri telefonici che servono a identificare i servizi. Così sono per esempio i numeri 0800 "numeri gratuiti", i numeri 084 "numeri a ripartizione delle spese di comunicazione" e i numeri 0906 per l'intrattenimento riservato agli adulti. Ai sensi della lettera b in vigore viene richiesto di indicare almeno il tipo del servizio nella domanda di attribuzione di un numero individuale. I richiedenti devono quindi dichiarare se, per esempio, desiderano offrire un servizio a ripartizione delle spese di comunicazione, un servizio per l'intrattenimento riservato agli adulti, ecc.. Tuttavia, tale indicazione si evince già dall'elemento d'indirizzo desiderato (cfr. nuovo art. 4 cpv. 1 lett. b). La lettera b deve essere pertanto abrogata.

Art. 24e cpv. 2 e 2^{bis} Condizioni d'utilizzazione (numeri di chiamata attribuiti individualmente)

Il secondo periodo del capoverso 2 deve essere abrogato. Secondo il nuovo articolo 39a capoversi 3 e 4 della OST i fornitori di servizi di telecomunicazione non possono più fatturare ai propri clienti alcuna tassa per comunicazioni verso i numeri del tipo 0800, e ciò a prescindere dall'esistenza di un contratto d'abbonamento (cfr. nuovo art. 39a cpv. 3 OST). È eccezionato da questo divieto unicamente il supplemento in caso di comunicazioni a valore aggiunto per l'utilizzazione di un telefono pubblico di cui all'articolo 22 capoverso 1 lettera c OST (cfr. nuovo art. 39a cpv. 4 OST).

Per comunicazioni verso i numeri di tipo 084x e 0878, a chi chiama si può fatturare una tariffa determinata in base al tempo pari al massimo a 7,5 centesimi al minuto (senza IVA) (cfr. cpv. 2^{bis} e nuovo art. 39a cpv. 2 OST). Questa tariffa massima, a cui i fornitori di servizi di telecomunicazione si attengono da anni ai sensi delle cifre 4.7.1 e 4.10.1 delle Prescrizioni tecniche e amministrative relative alla ripartizione dei numeri E.164 secondo l'appendice 2.8 dell'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo

(RS 784.101.113), corrisponde al tetto massimo dei prezzi in vigore per il servizio universale in caso di comunicazioni nazionali verso collegamenti fissi ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 lettera b OST.

Art. 24^{bis}

Annuncio del prezzo predisposto nella rete (numeri di chiamata attribuiti individualmente)

Nel passato i titolari dei numeri 090x avevano attivato annunci del prezzo che non soddisfacevano il criterio di chiarezza delle indicazioni dei prezzi dettate dall'articolo 11a OIP. In questo modo le indicazioni dei prezzi venivano fornite in modo confuso, equivoco, con rumori di sottofondo diversi per distogliere l'attenzione o a volte addirittura tralasciate, in particolare al di fuori delle normali ore di lavoro delle autorità di vigilanza.

I fornitori di servizi di telecomunicazione, per esempio Swisscom o Sunrise, che dispongono di una grande quantità di numeri 090x offrono ai titolari di tali numeri già da anni la possibilità di far attivare nella rete l'annuncio del prezzo (gratuitamente durante la fase di chiamata) e di istradare la chiamata al numero finale soltanto dopo l'indicazione del prezzo. Pertanto questi fornitori di servizi di telecomunicazione soddisfano le esigenze di qualità relative alla chiarezza delle indicazioni dei prezzi. Inoltre l'annuncio del prezzo ricorre ogni volta e in qualsiasi orario e non può essere manipolato dal titolare.

Per migliorare la trasparenza dei prezzi per chi chiama, il capoverso 1 fissa per i fornitori di servizi di telecomunicazione che mettono in servizio i numeri 090x l'obbligo di offrire gratuitamente ai loro clienti l'annuncio del prezzo predisposto nella rete.

L'annuncio tariffario ai sensi dell'articolo 11a OIP per i numeri 090x deve essere garantito dai rispettivi titolari. Ai sensi del capoverso 2 questi hanno il dovere di far attivare dal loro fornitore di servizi di telecomunicazione l'annuncio del prezzo messo a loro disposizione.

Se si applicano tasse fisse o si verificano modifiche di prezzo nel corso della chiamata (ad es. in caso di tariffe che si applicano oltre una certa durata o in base all'interazione), il capoverso 3 stabilisce che quest'annuncio del prezzo deve essere messo in funzione dai titolari dei rispettivi numeri invece che dal fornitore di servizi di telecomunicazione.

Art. 24g

Revoca (numeri di chiamata attribuiti individualmente)

Nell'articolo 24g sono disciplinati i motivi di revoca particolari per i numeri di chiamata attribuiti individualmente. Con la modifica dell'articolo 1 capoverso 1 lettere b^{bis} fino a b^{quater} si applicano i motivi di revoca ora validi per tutti gli elementi d'indirizzo. L'articolo 24g è pertanto abrogato.

Art. 30 cpv. 3 e 4

Servizi d'informazione in materia di sicurezza

In merito alla revoca dei numeri brevi per i servizi d'informazione in materia di sicurezza, l'articolo 30 capoverso 3 è ora strutturato in modo che la revoca sia indetta se non vengono soddisfatte le condizioni essenziali. In tal caso eccezioni possono essere previste ai sensi del capoverso 4.

La formulazione in quanto disposizione potestativa dà la possibilità di prevedere eccezioni già nel capoverso 3. Il capoverso 4 è pertanto obsoleto. Dal punto di vista contenutistico la disposizione rimane invariata ma diviene più breve e inoltre riprende anche il tenore dell'articolo 31a capoverso 3 che disciplina la stessa tematica per i numeri brevi nell'ambito dei servizi d'informazione.

L'articolo 31a capoverso 3^{bis} è una norma sull'indicazione dei prezzi propria alla OIP. Questa disposizione viene pertanto abrogata nella ORAT e ora ripresa nella OIP (cfr. art. 11a cpv. 7 OIP).

Allegato**Termini e abbreviazioni**

Le disposizioni dell'ORAT non comprendono più i nomi di dominio (cfr. art 1 cpv. 1). Pertanto risulta necessario stralciare i termini e le abbreviazioni corrispondenti nell'allegato. Le definizioni in questione sono riprese, se necessario, nella nuova ordinanza sui nomi di dominio (ODI).